

## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA DEL REGNO DI SPAGNA**

Il presente Protocollo d'Intesa (“Protocollo”) intende stabilire un quadro volontario di cooperazione tra l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) e la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (“CNMC”).

L'AGCM e la CNMC (le “Parti”), qui rappresentate dai loro rispettivi Presidenti, che hanno piena capacità giuridica di esercitare le loro funzioni,

Desiderando promuovere e rafforzare un quadro di cooperazione volontaria, basato sui principi di uguaglianza e di interesse reciproco, nel campo dell'applicazione del diritto della concorrenza e della politica della concorrenza, comprese le attività di *advocacy* e di proposte legislative,

Riconoscendo i vantaggi della cooperazione tecnica al fine di promuovere un contesto in cui l'applicazione accurata ed efficace della politica e del diritto della concorrenza sostenga il funzionamento efficiente dei mercati,

Hanno convenuto di cooperare come segue:

### **Articolo I**

Le Parti intendono promuovere e rafforzare la cooperazione nel campo dell'applicazione del diritto della concorrenza e della politica di concorrenza in linea con il presente Protocollo.

### **Articolo II**

Nei limiti delle risorse ragionevolmente disponibili, le Parti possono:

- 1) scambiare esperienze e migliori pratiche riguardanti le priorità nella selezione dei casi antitrust, nella scoperta dei cartelli e gli interventi di *advocacy*;
- 2) discutere e - ove possibile - coordinare le loro posizioni in merito alle riforme legislative e

- regolamentari proposte a livello dell'Unione Europea;
- 3) verificare la fattibilità di campagne congiunte di sensibilizzazione alla concorrenza;
  - 4) rafforzare la cooperazione bilaterale nel contesto dei programmi di assistenza tecnica.

### **Articolo III**

Le attività di cui all'articolo II possono essere svolte tra l'altro attraverso:

- a) lo scambio di informazioni e punti di vista su casi e sviluppi a livello di *policy*;
- b) l'organizzazione di regolari visite di studio e formazione di esperti;
- c) l'organizzazione di eventi congiunti;
- d) la previsione di incontri nel contesto di eventi internazionali;
- e) l'organizzazione di riunioni a livello di vertice per discutere questioni strategiche di *policy* di interesse comune, nonché gli obiettivi cui indirizzare la cooperazione bilaterale.

### **Articolo IV**

Sia l'AGCM sia la CNMC intendono nominare un ufficio responsabile con lo scopo di facilitare i contatti nell'attuazione dell'accordo.

Le comunicazioni devono avere luogo in lingua inglese e possono avvenire per telefono, posta elettronica, videoconferenza, o di persona, come appropriato.

### **Articolo V**

Le specifiche caratteristiche delle attività bilaterali da intraprendere - quali la rispettiva agenda o il luogo di incontro - devono essere stabilite di mutuo accordo dalle Parti.

Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio dei rappresentanti della Parte nel territorio della Parte visitata devono essere coperte dalla Parte visitante.

### **Articolo VI**

Il presente Protocollo è concluso al fine di rafforzare e sviluppare la cooperazione tra le Parti e non costituisce un accordo vincolante tra gli Stati delle Parti ai sensi della normativa internazionale. Nessuna disposizione contenuta nel presente Protocollo deve essere interpretata e attuata come se determinasse l'insorgere di diritti e obblighi tra gli Stati delle Parti.

Eventuali controversie concernenti l'interpretazione e attuazione del presente Protocollo, qualora presenti, devono essere risolte attraverso consultazioni e negoziazioni.

## **Articolo VII**

Il presente Protocollo è concluso a tempo indeterminato e entra in vigore dal giorno della relativa firma.

Il presente Protocollo può essere rivisto congiuntamente dalle Parti previa consultazioni.

Ogni Parte può recedere dal presente Protocollo inviando una notifica scritta all'altra Parte.

Il presente Protocollo scadrà tre mesi dopo la data di ricezione di tale notifica scritta.

Firmato a Madrid, in sei (6) copie di uguale contenuto e valore, due (2) in inglese, due (2) in italiano e due (2) in spagnolo, in data 27 ottobre 2021.

*Per l'Autorità Garante della Concorrenza  
e del Mercato della Repubblica italiana*

*Per la Comisión Nacional de los  
Mercados y la Competencia del  
Reino de España*

Il Presidente

Roberto Rustichelli

Il Presidente

Cani Fernández Vicién